SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 283**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381.

Disciplina delle cooperative sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

Art. 2.

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3.

Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4.

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipedenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5.

Convenzioni

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione cooperazione sociale»;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista; le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

Art. 7.

Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41-*bis*) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali».

Art. 8.

Consorzi

1. Le disposizioni di cui alle presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9.

Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10.

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 11.

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle coperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 15.

Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375,

secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è il seguente:

«Art. 26 *(Requisiti mutualistici)*. — Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) *devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.*

In caso di controversia decide il Ministro pe il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative».

— Il testo dell'art. 13 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della presente legge, è il seguente:

«Art. 13 *(Riordinamento del registro prefettizio)*. — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) (soppressa).

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.

Oltre che nella sezione per essere specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

— Il testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è il seguente:

«Art. 2 *(Ispezioni)*. — La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esso sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter* e 48 della legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è il seguente:

«Art. 47 [come sostituito dall'art. 11 della legge n. 663/1986] *(Affidamento in prova al servizio sociale)*. — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale».

Nota:

La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1989, n. 28 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, primo comma, così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata.

La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (*Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1989, n. 52 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343 (*Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 1987, n. 46 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui — in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova — non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

«Art. 47-*bis* [aggiunto dall'art. 12 della legge n. 663/1986] (*Affidamento in prova in casi particolari*). — 1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenzao di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

2. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.

3. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

5. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

6. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena di considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale».

«Art. 47-*ter* [aggiunto dall'art. 13 della legge n. 663/1986] (*Detenzione domiciliare*). — 1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;

4) persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca».

Nota:

La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (*Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1990, n. 16 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, primo comma, n. 1, nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente *impossibilitata a dare assistenza alla prole*.

«Art. 48 [come modificato dall'art. 29 della legge n. 663/1986] (*Regime di semilibertà*). — Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili».

— Il testo dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, come sostituito dall'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, poi modificato dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è il seguente:

«Art. 18 (*Istituzione della commissione centrale per le cooperative*). — È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6°;

2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale, nonché del sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto commissariato per l'alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;

4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

La commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.

La segreteria della commissione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 10 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 (*Poteri degli ispettori*). — Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.

L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria.

Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale».

— Il testo dell'art. 11 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11 (*Effetti delle ispezioni*). — In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, *sentita la commissione centrale*, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.

Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale».

— Per il testo vigente dell'art. 13 del citato D.L.C.P.S. numero 1577/1947, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) è il seguente:

«Art. 3 (*Esenzioni*). — Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalità di cui al comma medesimo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità».

Le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972 (sopraríportate) sono state sostituite dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, del seguente tenore:

«Art. 3 (*Trasferimenti non soggetti all'imposta*). — 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero».

— La tabella *A*, parte II, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) concerne i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.

Nota all'art. 10:

— La legge n. 1815/1939 reca: «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza».

Nota all'art. 12:

— Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il seguente:

«Art. 2365 *(Assemblea straordinaria)*. — L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452».

«Art. 2375 *(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea)*, secondo comma. — Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 173):

Presentato dal sen. SALVI ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 13, 20 gennaio 1988.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 12 marzo 1988.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, il 27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre 1988, in un testo unificato con atto n. 438 (VECCHI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3391):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 9 febbraio 1989; 6 aprile 1989; 13 marzo 1991; 22 maggio 1991; 3 luglio 1991 e approvato il 4 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 669 (CRISTOFORI ed altri), 1645 (GARAVAGLIA ed altri), 2617 (BORGOGLIO ed altri), 2964 (GRILLI ed altri) e 5507 (PIRO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 173-438/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 18 settembre 1991 e approvato il 23 ottobre 1991.

91G0410

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1991.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità per l'Adriatico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico;

Visto l'art. 15, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 253;

Vista la deliberazione in data 11 giugno 1991 con la quale l'Autorità per l'Adriatico ha adottato il proprio regolamento di amministrazione e contabilità;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, n. 151205 del 15 luglio 1991;

Decreta:

È approvato l'accluso regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità per l'Adriatico vistato dal presidente della predetta Autorità e composto di trentotto articoli.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DA EMANARSI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 253, DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 57.

TITOLO I

Capo I

DELLE SPESE

Art. 1.

1. L'Autorità per l'Adriatico dispone, sui fondi accreditati dai competenti organi centrali dello Stato, le seguenti spese:

a) spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici relativi alla tutela del mare Adriatico e per la predisposizione del piano di risanamento;

b) spese per gli interventi urgenti a tutela della balneabilità e per l'emergenza;

c) spese per ricerche, sperimentazioni, elaborazioni e studi connessi con l'attuazione della legge sulla tutela del mare Adriatico;

d) spese per la predisposizione della relazione annuale sull'attività di tutela del mare Adriatico;

e) spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali conoscitivi, ivi comprese eventuali locazioni di locali e relative opere di sistemazione logistica e funzionale;

f) spese per il compenso al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico;

g) spese per gettoni di presenza e, se non già corrisposte, spese per indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico per la partecipazione alle riunioni della stessa segreteria tecnica e di organismi analoghi;

h) spese per prestazione di lavoro straordinario, indennità, compensi incentivanti vari, qualora non corrisposti o corrisposti in maniera inadeguata al personale in servizio presso l'Autorità per l'Adriatico;

i) spese per indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale in servizio presso l'Autorità per l'Adriatico diverso da quello di cui alla lettera *g)*;

l) spese per l'acquisto, noleggio manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto terrestri e marittimi, ivi comprese le spese per l'acquisto di carburante e lubrificante nonché le spese per tasse e premi assicurativi;

m) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

n) spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed eventuali abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni, nonché per l'acquisto di materiale di cancelleria;

o) spese contrattuali, spese per liti, arbitrati, transazioni ed accessori;

p) spese per studi, indagini e rivelazioni;

q) spese per l'acquisto, noleggio e nanutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio;

r) spese per la pulizia, per l'eventuale locazione di immobili sede degli uffici, per l'illuminazione e il riscaldamento degli immobili stessi, demaniali o in locazione, ecc.;

s) spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili e arredi;

t) spese per i lavori di ordinaria manutenzione di locali demaniali, sede degli uffici dell'Autorità per l'Adriatico, ivi compresi i relativi impianti, nonché di quelli presi in locazione qualora per legge o per contratto siano poste a carico del locatario;

u) spese di rappresentanza o casuali;

v) versamento delle ritenute obbligatorie;

z) spese doganali, di trasporto, noli e relative assicurazioni.

Art. 2.

1. Il segretario generale, entro il mese di febbraio, comunica alle amministrazioni centrali competenti il fabbisogno finanziario per l'anno successivo delle spese di cui all'art. 1, indicando in apposita relazione illustrativa oltre ai criteri seguiti per la sua determinazione la proiezione triennale delle spese istituzionali.

Art. 3.

Gestione della spesa

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per l'Adriatico nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 57/1990 e nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Autorità stessa, il segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico è legittimato ad assumere obbligazioni in conformità dei programmi anche pluriennali, fermo restando che i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali. Per le spese di funzionamento gli impegni sono assunti dal segretario generale nel rispetto del limite della previsione di cui all'art. 2, purché autorizzato.

Art. 4.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione dell'esatto importo dovuto e la determinazione del soggetto creditore sono effettuate a cura del segretario generale o del responsabile del servizio competente, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, previo accertamento dell'esistenza delle obbligazioni giuridiche e della regolarità dell'adempimento delle stesse.

Art. 5.

Ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante mandati di pagamento, numerati progressivamente, tratti sull'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. I mandati di pagamento, vistati dal responsabile della contabilità, sono firmati dal segretario generale ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal suo vicario.

Art. 6.

Mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento deve contenere:

a) il numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario;

b) l'indicazione dell'esercizio finanziario;

c) il riferimento al capitolo dal quale proviene il finanziamento relativo;

d) la somma netta da pagare, indicata in cifre e lettere con l'evidenziazione in apposito riquadro dell'importo lordo e delle ritenute operate;

e) il cognome e nome, luogo e data di nascita o ragione sociale del creditore nonché il codice fiscale. Nel caso di ordinativi intestati ad enti o società dovrà essere indicato il cognome ed il nome delle persone legalmente autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

f) le modalità di estinzione;

g) l'oggetto della spesa;

h) la data di emissione;

i) la firma dell'Autorità emittente.

2. I mandati di pagamento, successivamente alla loro estinzione, sono conservati agli atti per non meno di dieci anni, unitamente alla relativa documentazione. I contratti comprovanti l'obbligazione giuridica sono, invece, allegati in copia conforme con gli estremi della registrazione fiscale qualora prescritta.

Art. 7.

Modalità di estinzione dei mandati

1. I mandati sono riscuotibili in contanti presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. Per le modalità agevolative di riscossione dei titoli di spesa si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni.

Art. 8.

Spese di rappresentanza

1. Con delibera dell'Autorità per l'Adriatico saranno disciplinati i casi in cui può farsi luogo alle spese di rappresentanza.

Art. 9.

Mandati non pagati alla chiusura dell'esercizio

1. Le somme occorrenti al pagamento dei mandati rimasti inestinti al termine di ciascun esercizio possono essere trattenute sulla contabilità speciale fino alla chiusura dell'esercizio successivo.

2. Decorso tale termine i mandati non pagati sono restituiti dalla sezione di tesoreria al titolare della contabilità speciale per essere annullati ed eventualmente riprodotti nell'esercizio successivo.

3. Le eventuali eccedenze di fondi rispetto alle necessità debbono essere versate, con mandati commutabili in quietanze di entrata, al bilancio dello Stato.

Art. 10.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie in termini di cassa, tenute anche con sistemi di elaborazione automatica dei dati, devono consentire di rilevare in correlazione a ciascun capitolo del bilancio statale di provenienza dei finanziamenti la situazione delle somme introitate e di quelle pagate.

2. Il sistema di scrittura deve comprendere:

a) il giornale cronologico dei mandati emessi;

b) il partitario delle somme riscosse distintamente per ciascun capitolo del bilancio statale dal quale le somme stesse provengono;

c) un partitario delle somme pagate con riferimento al relativo capitolo di spesa del bilancio statale cui vanno imputate ai fini della rendicontazione;

d) un giornale ed un partitario per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni anche pluriennali.

Capo II

SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 11.

1. All'economo fanno capo le seguenti funzioni:

a) assolve l'incarico di consegnatario dei beni mobili;

b) provvedere alla conservazione ed alla distribuzione dei valori, delle pubblicazioni, degli stampati, della cancelleria e di tutto il materiale necessario al funzionamento degli uffici;

c) provvedere agli ordinativi per la fornitura dei beni e/o servizi;

d) gestire il fondo cassa;

e) curare la manutenzione e la conservazione del patrimonio;

f) controllare l'utilizzazione degli autoveicoli e dei natanti in dotazione;

g) provvedere alla conservazione dei contratti e alla tenuta del relativo registro.

Art. 12.

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero progressivo di inventario e la data di registrazione;

b) la denominazione e la descrizione, secondo natura e specie;

c) il luogo in cui si trovano;

d) la quantità o il numero;

e) la classificazione «nuovo», «usato» o «fuori uso»;

f) il valore di carico, sulla base del prezzo di fattura e della spesa accessoria, ovvero in base al valore di stima o di mercato quando il bene sia pervenuto per cause diverse dall'acquisto;

g) il numero del buono di carico e gli estremi della fattura (ditta, numero e data).

2. Non sono assunti in carico di inventario i materiali di consumo e gli oggetti di cancelleria nonché altri beni di modesta entità per i quali il segretario generale ne determina il limite di valore per la non iscrizione in inventario.

3. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal servizio amministrativo e controfirmati dall'economo.

Art. 13.

1. Tutte le modifiche intervenute nella consistenza e nel valore dei singoli beni inventariati sono annotate sul libro degli inventari, sulla base di buoni di carico emessi dalla competente unità amministrativa e controfirmati dall'economo.

2. L'economo provvede alla ricognizione almeno quinquennale del patrimonio ed al rinnovo dell'inventario almeno ogni dieci anni.

Art. 14.

1. Presso l'economato è costituito un fondo di cassa il cui ammontare viene fissato con provvedimento del segretario generale utilizzato per le minute spese e per eventuali anticipi per l'indennità di missione.

2. Con il fondo si può far fronte a tutti quei lavori, provviste e forniture di servizi urgenti ed indifferibili il cui importo unitario non superi L. 1.500.000.

3. Inoltre sullo stesso fondo e nei limiti del medesimo è possibile effettuare spese per le quali non possa provvedersi con ordinativo diretto.

4. Gli anticipi per missioni vengono corrisposti secondo le modalità ed i limiti di cui alla vigente legislazione.

5. L'economo non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nei commi precedenti; riceve in custodia oggetti di valore di pertinenza dell'Autorità solo se fornito di armadi di sicurezza; i relativi movimenti sono annotati in apposito registro.

Art. 15.

1. L'incarico di economo è attribuito con provvedimento del segretario generale ad un impiegato di ruolo in servizio presso l'Autorità per l'Adriatico.

Art. 16.

1. L'economo può essere delegato dal personale a riscuotere e dare quietanza delle competenze ad esso spettanti.

2. Delle connesse operazioni di riscossione e di pagamento è tenuto apposito registro numerato e vidimato dal segretario e soggetto a verifica.

Art. 17.

1. Il registro del fondo di cassa, a mezzo mandati, avviene, ogni volta che si renda necessario, previa dimostrazione delle spese effettuate distintamente per capitolo di bilancio da cui proviene il finanziamento relativo.

2. La gestione di cassa è sottoposta a verifica disposta dal segretario generale almeno trimestralmente.

3. Il residuo del fondo deve essere versato entro il 31 dicembre alla contabilità speciale.

4. Entro la stessa data l'economo deve presentare il rendiconto, per capitolo, delle somme erogate.

Art. 18.

1. L'economo controlla l'uso e provvede per la manutenzione degli autoveicoli, motoveicoli e natanti in dotazione. Il relativo uso deve trovare riscontro mediante foglio di viaggio, a firma del fruitore di cui deve essere indicata, tra l'altro, la località di destinazione.

2. Ogni autovettura è dotata oltre che di un visibile contrassegno distintivo anche di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti effettuati, il numero dei chilometri percorsi, indicando il chilometraggio risultante dal totalizzatore all'inizio del servizio e al termine del servizio stesso.

3. L'economo provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo di carburanti e di lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

4. La guida degli autoveicoli è riservata esclusivamente al personale che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è addetto a tali manzioni.

Art. 19.

1. In relazione alle funzioni svolte, l'ecomono cura la tenuta dei seguenti registri e libri contabili numerati e vidimati dal segretario generale:

1) giornale di cassa;

2) registro di carico e scarico del materiale di cancelleria e di ufficio ivi compresa la modulistica, le pubblicazioni, ecc.;

3) registro repertorio di cui all'art. 11.

TITOLO II

CONTRATTI

Art. 20.

Norme generali

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata.

2. È ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

3. È fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.

Art. 21.

Deliberazioni in materia contrattuale

1. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione di addivenire al contratto sono di competenza dell'Autorità per l'Adriatico.

2. Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere delegate al segretario generale.

Art. 22.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2. Nella lettera di invito alle gare dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 24, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alle gare è fatta avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati, ovvero, di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.

Art. 23.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti singolarmente dalla lettera di invito.

2. Apposita commissione presieduta dal segretario generale o da un suo delegato, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto del contratto.

4. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 24.

Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

2. Per i contratti di cui alla lettera *a)*, l'Autorità ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50% alla media delle offerte pervenute.

Art. 25.

Appalto-concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Autorità ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo relativo a speciali lavori o forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione, da parte della commissione all'uopo costituita con atto del segretario generale ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Autorità, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 26.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori — sia all'interno sia all'esterno — che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione di immobili;

d) quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni o servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero la necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a enti, a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;

h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

2. Nei casi indicati alle precedenti lettere *a)*, *d)* e *h)* devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

3. Con esclusione del caso previsto dalla lettera *h)* la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 21.

4. I contratti di cui alla lettera *c)* e quelli per i quali sia pervenuta una sola offerta, devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione nominata dal segretario generale.

5. Il parere di cui al precedente comma 4 non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative con esclusione del caso previsto al punto *h)*, la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nelle deliberazioni di cui all'art. 21.

Art. 27.
Stipulazione dei contratti

1. Salvo il caso in cui nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

2. Per le trattative private, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Autorità per l'Adriatico ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

5. L'Autorità provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

6. I contratti sono stipulati dal segretario generale o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 28.
Collaudo dei lavori e della fornitura

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Autorità munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorre da estranei appositamente incaricati.

3. Se l'importo dei lavori di manutenzione o della fornitura non superi, rispettivamente, L. 500.000.000 e L. 300.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato dell'Autorità nominato dal segretario generale.

4. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 29.
Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonea cauzione, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonché per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, I.V.A. esclusa.

3. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 30.
Penalità

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

Art. 31.
Revisione prezzi, prezzo chiuso e anticipazione

1. La revisione dei prezzi contrattuali, il ricorso al prezzo chiuso e l'anticipazione sono ammessi nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 32.
Condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

2. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

3. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza.

4. Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 21.

5. Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie di imposta o tasse vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

6. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

7. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'Autorità ai sensi del precedente art. 27.

8. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Autorità nella forma di legge.

9. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica alla sezione di tesoreria dello Stato competente.

Art. 33.
Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti spese indicate all'art. 1: lettere *a), b), c)* e *d)* entro il limite di lire 300 milioni; lettere *l), n), o), p), q), r), s), t)* ed *u)*, entro il limite di 150 milioni; lettere *m)* e *z)*, nei limiti delle singole necessità. Al di sopra dei predetti limiti riprendono vigenza le normali procedure contrattuali.

2. I servizi in economia sono disposti dal segretario generale o da un suo delegato entro i limiti stabiliti nell'atto di delega.

Art. 34.

Esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Autorità;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile;

c) con il sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 35.

Provviste in economia

1. Le provviste in economia, possono essere eseguite previa esecuzione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione.

2. Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a L. 10.000.000 e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 36.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Autorità non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaboratori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

Art. 37.

Pareri sui contratti

1. Il parere del Consiglio di Stato sui contratti va richiesto dal segretario generale qualora l'importo relativo ecceda il limite di somma attribuito al dirigente generale dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, e successive modificazioni.

Art. 38.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, *il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Presidente dell'Autorità per l'Adriatico*
MARTINAZZOLI

91A5250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1991.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali del Mezzogiorno, istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente l'amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Vista la nota n. 5844 del 10 settembre 1991 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, a seguito della approvazione del consiglio di amministrazione del rendiconto 1990, ha provveduto al versamento della somma dovuta a saldo per l'anno 1990 nella misura di L. 28.918.738.069;

Considerato che la predetta somma di lire 28.918.738.069 costituisce maggiore entrata della gestione sopracitata per il corrente esercizio finanziario e che pertanto deve essere acquisita alla gestione per l'esercizio 1991;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio 1991;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa 1991:

Decreta:

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa nelle premesse per l'esercizio 1991:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5201. — Versamenti da parte dell'INPS di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge n. 845/1978)	L. 28.918.738.069
Totale entrate . . .	L. 28.918.738.069

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 26 della legge n. 845/1978)	L. 28.918.738.069
Totale a pareggio . . .	L. 28.918.738.069

Roma, 14 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A5272

DECRETO 5 novembre 1991.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Serenella», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1980, con il quale è stato adottato nei confronti della società cooperativa edilizia «La Serenella», con sede in Napoli, il provvedimento di scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che non si fece luogo alla nomina di liquidatore in quanto le risultanze ispettive, come da verbale del 7 aprile 1978, evidenziavano l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire nonché l'avvenuto raggiungimento dello scopo sociale da parte della cooperativa sin dal 1969 ed il mancato deposito dei bilanci di gestione per un periodo superiore ai due anni;

Vista la nota del 21 febbraio 1991, protocollo 915, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ha trasmesso l'istanza del dott. Eugenio De Angelis, il quale, in qualità di ex presidente del sodalizio suddetto, ha chiesto la trasformazione dello scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario in scioglimento con nomina del commissario liquidatore, in quanto l'ente figura essere tuttora proprietario di due appartamenti per i quali non si è provveduto, a suo tempo, all'assegnazione in proprietà individuale con atto notarile;

Ritenuta la documentazione trasmessa atta a confermare quanto dichiarato dal predetto legale rappresentante;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla revoca del citato decreto ed alla contestuale emanazione di analogo provvedimento con nomina di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 22 luglio 1980, con il quale sono state sciolte d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore trentacinque società cooperative tra cui la società cooperativa edilizia «La Serenella», con sede in Napoli, è revocato limitatamente a quest'ultima, inserita nel citato decreto al n. 1 del relativo elenco.

Art. 2.

La società cooperativa edilizia «La Serenella», con sede in Napoli, costituita in data 6 giugno 1962 per rogito notaio dott. Amedeo Sica, repertorio 80546, registro società n. 439/62, tribunale di Napoli, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Montuori Vincenzo, residente in via Gambardella n. 97, Napoli.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5274

DECRETO 5 novembre 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 7 agosto 1991 concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia «I Cedri», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1991, con il quale la società cooperativa edilizia «I Cedri», con sede in Roma, è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Accertato che le generalità esatte del commissario liquidatore sono dott. Alberto Cavaliere anziché Alberto Cavalieri;

Ritenuta la necessità di rettificare il suddetto decreto ministeriale limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 7 agosto 1991, con il quale la società cooperativa «I Cedri», con sede in Roma, è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore, è modificato limitatamente al cognome del medesimo: dott. Alberto Cavaliere anziché Alberto Cavalieri.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5275

DECRETO 11 novembre 1991.

Seconda variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali del Mezzogiorno, istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente l'amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Vista la nota n. 3158 del 14 ottobre 1991 di questo Ufficio centrale in base alla quale, a seguito della ricognizione contabile dell'attività di gestione svolta dal Fondo di rotazione dal 1981 al 1986, è stata accertata una ulteriore somma di L. 11.094.222.497;

Considerato che la predetta somma di lire 11.094.222.497, ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge n. 492 del 12 novembre 1988, deve affluire dall'art. 25 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 — Fondo di rotazione — all'art. 26 della medesima legge n. 845 del 1978 — Fondo integrativo progetti speciali — al fine di finanziare i piani d'innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1989;

Considerato, inoltre, che la somma in questione costituisce maggiore entrata della gestione integrativa dei progetti speciali per il corrente esercizio finanziario e che, pertanto, dev'essere acquisita alla gestione medesima;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio 1991;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa 1991;

Decreta:

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa nelle premesse per l'esercizio 1991:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5203. — Trasferimento disponibilità fondi dell'art. 25 della legge n. 845/78 all'art. 26 medesima legge in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 494, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni . . . . L. 11.094.222.497

Totale entrate . . . L. 11.094.222.497

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 5136. — Finanziamento piani d'innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1989 emanato in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492. . . . . L. 11.094.222.497

Totale a pareggio . . . L. 11.094.222.497

Roma, 11 novembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A5273

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 1991.

Approvazione dei modelli per la comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed alle imprese o enti assicurativi dell'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme per la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della stessa legge 9 gennaio 1991, n. 20, che prevede l'approvazione ministeriale, su proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, del modello in conformità del quale le imprese o enti assicurativi debbono effettuare le comunicazioni all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed alle stesse imprese o enti assicurativi dell'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi medesimi;

Vista la proposta del predetto modello e delle relative istruzioni per la compilazione trasmessi dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con lettere in data 4 giugno 1991, n. 151863 e 10 luglio 1991, n. 152486;

Decreta:

È approvato il modello con le relative istruzioni, allegati al presente decreto e del quale costituiscono parte integrante, in conformità dei quali debbono essere effettuate le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, già richiamate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Partecipanti al capitale di imprese ed enti assicurativi

Istruzioni per la compilazione del modello 1/A di cui all'art. 9 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991) i soggetti di seguito indicati aventi la sede legale o la residenza sul territorio italiano o all'estero e precisamente:

a) i soggetti che acquistano o sottoscrivono direttamente azioni o quote di imprese o enti assicurativi;

b) le società fiduciarie e le interposte persone, alle quali formalmente si intestino le anzidette azioni o quote;

c) il fiduciante e l'interponente, quali acquirenti o sottoscrittori effettivi dei titoli sub *a)*;

d) il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, nel caso di cessione in garanzia o in godimento delle azioni o quote medesime;

e) il riportatore ed il riportato, ove le azioni o quote siano oggetto di riporto;

f) tutti i soggetti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991, rispetto a quelli obbligati in proprio alla comunicazione nei termini e con le modalità in seguito precisate.

Sono, altresì, tenute ad effettuare le comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 le società di gestione dei fondi comuni d'investimento per le partecipazioni detenute dai fondi stessi.

La comunicazione deve essere effettuata quando la partecipazione, tenuto conto delle azioni o quote aventi diritto di voto con esclusione di quelle per le quali il dichiarante è privato di tale diritto, ha superato il limite del 2% del capitale sociale sottoscritto, determinato al netto delle azioni o quote senza diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente assicurativo, così come individuato dall'art. 10, comma 2.

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile (nel testo innovato dall'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127) il controllo si considera esistente anche quando un soggetto possiede da solo più del 25% delle azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (o più del 10% se la società è quotata in borsa) sempre che non esista un altro soggetto che disponga di maggior percentuale di voti. Inoltre nel caso in cui sussista un sindacato di voto avente per oggetto la partecipazione in imprese ed enti assicurativi che raggruppi più del 25% (o del 10% se la società è quotata) e sempre che non esista altro sindacato che regoli l'esercizio di voto per una maggiore percentuale ogni partecipante al sindacato è considerato controllante. In tal caso, peraltro, non assumono la qualifica di controllanti l'impresa od ente di assicurazione i soggetti che controllano i partecipanti al patto di sindacato.

Ai fini del calcolo delle suddette percentuali di rilevanza si tiene conto anche delle azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché possedute a titolo di pegno o di usufrutto.

Le azioni oggetto di riporto dovranno essere considerate tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 9, comma 1, per la comunicazione della partecipazione decorre dalla data di perfezionamento — secondo la disciplina civilistica — dell'atto di assunzione della partecipazione rilevante ai fini della disposizione in esame.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

È altresì dovuta la comunicazione delle successive variazioni della partecipazione «entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale».

In ordine alle comunicazioni delle variazioni in diminuzione, si segnala che in caso di cessione in pegno o usufrutto di azioni o quote di imprese o enti assicurativi è dovuta la comunicazione solo nell'ipotesi di perdita del diritto di voto, quando questa determini una variazione della rispettiva partecipazione superiore all'1% o, comunque, una diminuzione della partecipazione complessiva al di sotto del 2%.

Le comunicazioni che, ai sensi del comma 1 dell'art. 9, devono essere effettuate alle imprese o enti assicurativi e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo entro dieci e quindici giorni, si considerano eseguite nel giorno della consegna o della spedizione per lettera raccomandata.

Nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri *G*, *H* ed *L*, come meglio precisato nelle relative istruzioni, anche la suddetta comunicazione andrà inviata all'impresa o all'ente assicurativo partecipato ed all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

I modelli per le comunicazioni protranno essere richiesti, oltre che all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, anche all'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: Dichiarante.

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la denominazione o ragione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie	Settore di operatività
08 Società semplice	01 Aziende autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare e agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario ed editoriale
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	08 Cementifero
71 Istituzioni creditizie	09 Chimico
72 Comuni, province e regioni	10 Commercio
74 Enti e società non residenti	11 Comunicazioni
14 Enti vari	12 Elettronico
	13 Finanziario
	14 Immobiliare ed edilizio
	15 Meccanico ed automobilistico
	16 Minerale e metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

Quadro B: Impresa o ente assicurativo partecipato.

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'impresa o ente assicurativo partecipato ed il relativo codice fiscale.

Numero azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto: andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché il numero delle azioni o quote con diritto di voto che compongono il capitale sociale sottoscritto. Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Causale della comunicazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della comunicazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Comunicazione da effettuare nei casi di acquisizione o sottoscrizione che comporti il superamento del limite del 2% di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2. Comunicazione da effettuare nei casi in cui l'acquisizione o la sottoscrizione comporti il controllo dell'impresa o dell'ente assicurativo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20/1991.

3. Successiva variazione in aumento della partecipazione superiore all'1%.

4. Successiva variazione in diminuzione della partecipazione superiore all'1%.

5. Variazione in diminuzione che riduce la partecipazione al 2% ovvero entro tale limite. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro *A* (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza, ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una comunicazione a proprio nome, dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 5.

6. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri *G, H* ed *L*, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. — Qualunque sia la causale della comunicazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di assunzione o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri *G, H* ed *L*.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorrono i termini di dieci o quindici giorni entro i quali devono essere eseguite le comunicazioni. In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto di assunzione della partecipazione secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto di voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale sociale sottoscritto si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A - compravendita in borsa o nel mercato ristretto o al terzo mercato;

B - compravendita;

C - acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

D - successione o acquisizione a causa di morte;

E - pegno;

F - usufrutto;

G - riporto;

H - altro.

Quadro C: Azioni o quote possedute direttamente dal dichiarante.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto, che comporti l'obbligo della comunicazione. Dovrà inoltre essere indicato il numero delle azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, ivi comprese quelle oggetto dell'operazione, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto, ivi comprese quelle riferite all'operazione. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve

corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute con diritto di voto ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è privato del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: Azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote, aventi diritto di voto relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona. Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate, fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Numero azioni o quote complessivamente possedute per le quali le società controllate, fiduciarie o interposte persone sono private del diritto di voto: dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie od interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto, ivi comprese quelle relative all'operazione, anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro *G* in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie o interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privati del diritto di voto.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro E: Azioni o quote possedute per conto di altri soggetti.

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

Numero azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto, relative all'operazione, che comporti l'obbligo della comunicazione da parte della società fiduciaria. Andrà inoltre indicato il numero di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero totale degli effettivi proprietari: andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria, indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

Numero azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto: andrà indicato il numero di azioni o quote con diritto di voto possedute, ivi comprese quelle relative all'operazione, dalla società fiduciaria per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato *L*, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto.

Numero azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero complessivo di azioni o quote, ivi comprese quelle relative all'operazione, per le quali il diritto di voto sia esercitato da un soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro *G*, secondo le relative istruzioni.

Numero azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria è privata del diritto di voto.

Andrà inoltre indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: Azioni o quote possedute da società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

Le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare devono indicare il numero di azioni o quote con diritto di voto, relative all'operazione che comporti l'obbligo della comunicazione, nonché le azioni o quote, sempre riferite all'operazione, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le medesime società devono inoltre indicare il numero delle azioni o quote complessivamente possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, ivi comprese quelle relative all'operazione, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto.

Dovrà inoltre essere riportato il numero delle azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante che dovrà corrispondere alla differenza tra il numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto e quelle per le quali il dichiarante sia privato di tale diritto. Dovranno essere indicate anche le azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Riepilogo.

Numero azioni o quote con diritto di voto: andrà riportata la sommatoria del numero di azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie e interposte persone, per le quali il dichiarante sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote rispetto al numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto, al netto dei titoli senza diritto di voto.

Numero azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà riportata la sommatoria del numero azioni o quote possedute aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria in capo al soggetto dichiarante, alle società controllate, fiduciarie o interposte persone riportate nei quadri *C, D, E, F*. Dovrà inoltre essere indicata l'incidenza percentuale di tali azioni o quote con diritto di voto rispetto al numero di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero azioni o quote totali possedute con diritto di voto indipendentemente dalla titolarità di tale diritto: andrà riportata la sommatoria del numero delle azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto di cui ai quadri *C, D, E, F*, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni o quote sul numero di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto al netto dei titoli senza diritto di voto.

N.B. — Nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante ed a soggetti di cui al riquadro *D*, ovvero a più soggetti di cui al riquadro *D*, per la determinazione del numero delle azioni o quote totali possedute, le suddette azioni o quote dovranno essere computate una sola volta.

Dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del mod. 1/*A* devono dichiarare se le azioni o quote da essi possedute, direttamente e/o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, comportano o meno il controllo anche tramite sindacato di voto dell'impresa o dell'ente assicurativo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20/1991.

Per tale ultima fattispecie dovrà essere indicata la percentuale complessiva di controllo che fa capo al sindacato medesimo.

In tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad allegare al modello 1/*A*, copia del patto stesso. Qualora detto documento sia stato già trasmesso all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo anche da parte di un altro socio aderente al patto medesimo, il dichiarante potrà fare riferimento alle comunicazioni già effettuate.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (*A, B, C, D, E, F*). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri *G, H* ed *L*, dovrà peraltro indicare — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono l'intera comunicazione.

N.B. — Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello, in tutte le sue parti. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (es.: Gian Carlo o Giancarlo e non G. Carlo). I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici di studio o di altra natura. Le date devono essere espresse in forma numerica; per l'anno indicare le ultime due cifre (es. 5 maggio 1990 = 05.05.90). La sigla della provincia è sempre quella automobilistica.

Il modello andrà completato con la data della comunicazione, la firma del dichiarante o del legale rappresentante ed il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale).

Quadro G: Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con numero di azioni o quote superiori al 2% del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nei riquadri *H* ed *L*.

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai riquadri *H* ed *L*.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto al netto delle azioni o quote senza diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (*C*), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone (*D*), ovvero per conto di altri soggetti (*E*). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *G*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle «azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale foglio» di tutti i fogli compilati per il quadro *G*.

Quadro H: Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni o quote (solo se è stato riempito il quadro *D*).

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro *D*, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di imprese o enti assicurativi.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andrà compilato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*. Tale riquadro dovrà essere compilato una sola volta nel caso in cui saranno necessari più fogli per la descrizione dell'eventuale catena partecipativa di seguito descritta.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella corrispondente ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote dell'impresa o dell'ente assicurativo per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andranno barrate le rispettive caselle se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 20/1991 — è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta e/o in via indiretta tramite altri soggetti. Nel caso in cui il controllo si realizzi attraverso un patto di sindacato di voto, andrà barrata la corrispondente casella. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e/o indiretta, anche in virtù di un patto di sindacato si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Andranno poi indicate le azioni o quote possedute dalla società controllata, fiduciaria o interposta persona suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *D*.

Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

Totale foglio: andrà indicato, per ogni foglio, il «N. azioni o quote con diritto di voto in capo alla società controllata, fiduciaria o interposta persona», riportato sul foglio stesso.

Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale foglio» di tutti i fogli compilati del quadro *H*.

Quadro L: Elenco degli effettivi proprietari con numero di azioni o quote superiori al 2% del capitale sociale sottoscritto.

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale sociale sottoscritto con esclusione delle azioni o quote senza diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro *A*.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro *L*. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Totale foglio: andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria del «N. azioni o quote con diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

Totale generale: andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale foglio» di tutti i fogli compilati del quadro *L*».

MOD. I A

RISERVATO ALL'ISVAP

Data G G M M A A	N. Protocollo	Data Raccomandata G G M M A A	Codice impresa partecipata

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

QUADRO E

N. azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. totale degli effettivi proprietari

N. azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto

N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

QUADRO F

N. azioni o quote con diritto di voto relative all'operazione

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni o quote complessivamente possedute con diritto di voto

N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni o quote con diritto di voto		,	% rispetto al n. azioni o quote rappresentanti il capitale sociale al netto dei titoli senza diritto voto
N. azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria		,	% rispetto al n. azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni o quote totali possedute con diritto di voto indipendentemente dalla titolarità di tale diritto		,	% rispetto al n. azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto al netto dei titoli senza diritto di voto

DICHIARAZIONE

Si dichiara che le azioni o quote possedute - direttamente o per il tramite di società controllate fiduciarie o per interposta persona

☐ non comportano ☐ comportano ☐ comportano, tramite sindacato di voto che complessivamente possiede il ___ delle azioni ordinarie o quote,

il controllo dell'impresa o dell'ente assicurativo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991.

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________

Data della dichiarazione ____________________

A B C D E F N. fogli { G H L

Firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________________

Indirizzo ____________________ CAP ____________

N. fogli complessivi

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 novembre 1991.

Affidamento dell'incarico all'Agecontrol S.p.a. di effettuare i controlli di competenza dello Stato sulla regolare applicazione del regime di aiuto comunitario ai semi oleosi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, e successive integrazioni, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, che reca l'individuazione dei semi oleosi;

Visto l'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», che contempla la possibilità dell'attribuzione, da parte dello Stato membro, a servizi o agenzie, già costituiti o da costituire, dell'incarico di controllare una o più delle misure di intervento previste dallo stesso regolamento, tra le quali sono compresi gli aiuti per i semi oleosi, al fine di ricercare e perseguire le frodi e le irregolarità relative a tali misure;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Considerata la necessità di effettuare i controlli suddetti cui l'attuale struttura dell'amministrazione non è in grado di provvedere adeguatamente ed il cui inadempimento esporrebbe lo Stato al mancato riconoscimento da parte della CEE degli aiuti erogati in tutto o in parte;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, che reca misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari e definisce i compiti e le pubbliche funzioni di controllo assegnati all'Agecontrol S.p.a.;

Ritenuto che l'Agecontrol S.p.a. presenta le caratteristiche indicate dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 307/91;

Visto il disegno di legge n. 5951 presentato alla Camera dei deputati l'11 settembre 1991, recante «disposizioni in materia di controlli sugli aiuti comunitari e nazionali in agricoltura», nel quale, tra l'altro, è previsto l'affidamento all'Agecontrol S.p.a. di controlli nel settore di semi oleosi;

Rilevata l'urgenza di incaricare l'Agecontrol S.p.a. dei controlli nell'ambito degli aiuti ai semi oleosi, stante anche l'imminente scadenza del termine posto dal regolamento CEE n. 967/91 della Commissione del 19 aprile 1991 per il conseguimento, da parte dello Stato, del concorso finanziario della Comunità nelle spese di funzionamento del designando organismo di controllo;

Considerata la necessità di disciplinare l'attività dell'Agecontrol S.p.a. nell'esecuzione dei controlli sugli aiuti ai semi oleosi, a tal fine prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra l'A.I.M.A. e la stessa Agecontrol S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

L'Agecontrol S.p.a. è incaricata di effettuare i controlli di competenza dello Stato sulla regolare applicazione del regime di aiuto comunitario ai semi oleosi.

Art. 2.

L'A.I.M.A. è autorizzata a stipulare con l'Agecontrol S.p.a. apposite convenzioni per disciplinare i rapporti relativi ai controlli di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5297

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° dicembre 1991, a quella n. 10, di scadenza 1° giugno 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata, in basso, al centro, la testa della figura di Platone, tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinsitro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12680», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 23 maggio 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1991 - Roma, 31 maggio 1991»; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 800100 di pos. (Sere IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° giugno 1991/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 23 maggio 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12680», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° giugno 1991/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno e dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1991
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 94

91A5296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309, recante: «Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissioni delle partecipazioni statali».

Il decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309, recante: «Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissioni delle partecipazioni statali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 1991.

91A5306

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 91/00426 del 28 ottobre 1991

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Bologna:

piogge persistenti dal 17 aprile 1991 al 16 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Bazzano, Bologna, Borgo Tossignano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa;

gelate del 20 aprile 1991, del 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monteveglio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa;

grandinate del 17 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto;

venti impetuosi dal 17 aprile 1991 al 18 aprile 1991 nell'intero territorio provinciale;

gelate dal 20 aprile 1991 al 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Formignana, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera;

grandinate del 17 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Comacchio.

Forlì:

piogge persistenti dal 17 aprile 1991 al 16 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano, Dovadola, Forlì, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Montiano, Poggio Berni, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rimini, Rocca San Casciano,

Roncofreddo, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santa Sofia, Santarcangelo di Romagna, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Tredozio, Verghereto, Verucchio;

grandinate del 2 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Borghi, Longiano, Poggio Berni, Rimini, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verucchio.

Modena:

gelate dal 18 aprile 1991 al 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Guiglia, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca;

piogge persistenti dal 20 aprile 1991 al 10 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Vignola, Zocca;

grandinate dell'11 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola.

Parma:

piogge persistenti dal 17 aprile 1991 al 16 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano Dé Bagni, Medesano, Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Terenzo, Varano De' Melegari.

Ravenna:

piogge persistenti dal 15 aprile 1991 al 20 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

gelate dal 20 aprile 1991 al 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Sant'Agata sul Santerno;

grandinate dell'11 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Fusignano, Lugo, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno.

Reggio Emilia:

gelate del 19 aprile 1991, del 20 aprile 1991, del 21 aprile 1991, del 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Casalgrande, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Montecchio Emilia, Novellara, Quattro Castella, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

Decreto ministeriale n. 91/00442 del 19 ottobre 1991

REGIONE ABRUZZO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Pescara:

gelate dal 22 aprile 1991 al 19 maggio 1991 nel territorio del comune di Popoli;

grandinate del 23 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Spoltore.

Decreto ministeriale n. 91/00425 del 19 ottobre 1991

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Messina:

grandinate del 5 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Messina, Mogiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea.

Siracusa:

grandinate del 26 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Pachino.

Le regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

91A5262

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Arredocontract '91 - 28° Tecnohotel che avrà luogo a Genova dal 9 novembre 1991 al 13 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 93ª Fieracavalli che avrà luogo a Verona dal 14 novembre 1991 al 17 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 6° Incontro ufficio che avrà luogo a Padova dal 22 novembre 1991 al 25 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Beauty Art» che avrà luogo a Padova dal 23 novembre 1991 al 25 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Expo Detergo che avrà luogo a Milano dal 28 novembre 1991 al 2 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel MAV. 29° che avrà luogo a Padova dal 7 dicembre 1991 all'8 dicembre 1991.

91A5310

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	322.829.089.352.306		— 119.469.029.318.053
	Spese finali		442.298.118.670.359	
	Rimborso di prestiti		88.336.603.423.327	
	Accensione di prestiti	191.214.902.981.824		
	TOTALE	514.043.992.334.130	530.634.722.093.686	— 16.590.729.759.556
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.369.900.109.664.121	2.339.948.148.112.396	29.951.961.551.725
	Crediti di tesoreria	640.751.973.585.442	654.226.159.618.856	— 13.474.186.033.414
	TOTALE	3.010.652.083.249.563	2.994.174.307.731.252	16.477.775.518.311
TOTALE COMPLESSIVO		3.524.967.869.266.874	3.524.809.029.824.938	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1991			158.839.441.936	
TOTALE A PAREGGIO		3.524.967.869.266.874	3.524.967.869.266.874	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 31 ottobre 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	158.839.441.936	— 112.954.241.245
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	247.445.772.408.381	13.474.186.033.414
TOTALE	234.243.380.058.148	247.604.611.850.317	13.361.231.792.169
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	801.899.704.045.605	— 29.951.961.551.725
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.704.362.435.732	— 554.295.092.195.288	— 16.590.729.759.556

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 ottobre 1991: L. 1.523.010.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**262.412.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**59.018.911.632.296** *				
ENTRATE CORRENTI	**321.430.911.632.296** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**398.970.040.813.193**	Risparmio pubblico	— 77.539.129.180.897 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**1.398.177.720.010** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**43.328.077.857.166**		
ENTRATE FINALI	**322.829.089.352.306**	**SPESE FINALI**	**442.298.118.670.359**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 119.469.029.318.053
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**88.336.603.423.327**		
ENTRATE FINALI	**322.829.089.352.306**	**SPESE COMPLESSIVE**	**530.634.722.093.686**	Ricorso al mercato	— 207.805.632.741.380
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**191.214.902.981.824**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**514.043.992.334.130**	**SPESE COMPLESSIVE**	**530.634.722.093.686**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 16.590.729.759.556

* Dati provvisori

91A5264

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			1.972.072.260.748			
II — In deposito all'estero . . . »			19.500.389.824.181	21.472.462.084.929		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				7.321.961.334.193		
CASSA . . . »				8.644.639.787		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		356.366.539.637				
— ammassi . . . »		2.582.955.364.877	2.939.321.904.514			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		25.855.864.047				
— a scadenza fissa . . . »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			25.855.864.047			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	2.965.177.768.561		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			11.042.373.446.544			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		1.414.050.195				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.080.164.529.762				
— depositi vincolati . . . »		287.072.862.475				
— diverse . . . »		2.364.938.746.688	3.733.590.189.120	14.775.963.635.664		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				3.796.980.862.677		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			58.113.455.355.791			
II — Conti speciali . . . »			2.375.685.362.456	60.489.140.718.247		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				78.093.062.339.705		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				381.566.897.482		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità . . . L.		65.023.913.344.277				
- per investimento delle riserve statutarie . . . »		2.602.058.340.385				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.100.869.856.585	69.726.841.541.247			
II Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		108.016.965.429				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		704.441.721.385	812.458.686.814			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	156.800.582.473	157.083.380.951				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.651.841	78.335.496.257				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	422.977.467.549					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	483.522.584.536	906.500.052.085	1.141.918.929.293	71.681.219.157.354		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.025.414.464.731			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			507.424.911.131	3.532.839.375.862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				28.431.769.022		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			120.878.950.875			
II Impianti . . . »			267.699.915.287			
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	389.286.061.250		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		42.960.760.493				
— in allestimento . . . »		23.171.026.652	66.131.787.145			
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			8.547.575.914			
IV — Debitori diversi . . . »			445.701.896.006			
V — Altre . . . »			2.057 437.941.585	2.577.819.200.650		
RATEI . . . L.				2.611.804.071.112		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				9.672.725.558.043		
L.				280.299.085.474.538		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		2.681.993.255.918				
altri . . . »		1.484.860.691.946.415	1.487.542.685.202.333			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni . . . L.		16.082.523.000				
— esteri . . . »		9.559.013.433.305	9.575.095.956.305			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			2.103.066.636.960			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli . . . L.		10.345.000.000.000				
— corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		5.404.807.150.269	15.749.807.150.269			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.		475.000.000.000				
— valute e lire . . . »		5.376.237.260.278	5.851.237.260.278			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		—				
— lire a fronte vendite di valute . . . »		4.599.000.000				
— acquisti di titoli . . . »		—				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	4.599.000.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			56.210.390.657	1.520.882.701.596.802		
TOTALE . . . L.				1.801.181.787.071.340		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A5265

31 ottobre 1991

PASSIVO

Voce					Importo	Differenze in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	Differenze in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE				L.	70.821.085.157.000		
VAGLIA CAMBIARI				»	758.191.437.179		
ALTRI DEBITI A VISTA							
I — Ordini di trasferimento			L.		—		
II — Altri.			»	529.923.661	529.923.661		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE							
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L.	125.041.560.978.623			
II — Di altri enti			»	273.269.410.491	125.314.830.389.114		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE							
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L.	—			
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita			»	223.180.667			
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	—			
IV — Società costituende.			»	1.799.234.349			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—			
VI — Altri.			»	12.281.294.277	14.303.709.293		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE				L.	52.438.387.454		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	13.001.139.879		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				»	—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.				»	2.375.685.362.456		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO							
I — Depositi in valuta estera			L.	253.234.164 879			
II — Conti dell'estero in lire			»	149.114.009.911	402.348.174.790		
DEBITI IN ECU (FECoM)				L.	11.118.942.196.870		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)				»	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)				»	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				»	281.338.317.174		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)							
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	25.032.430.259.073			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi			»	2.431.133.844.697			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.			»	216.847.849.040			
VI — Oscillazione titoli			»	5.341.244.218.659			
VII — Copertura perdite eventuali.			»	2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni			»	926.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili			»	1.959.098.746.417			
X — Rinnovamento impianti			»	711.250.000.000			
XI — Imposte			»	768.034.981.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	4.166.241.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.734.069.528			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	957.616.168	45.394.385.474.211		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L.	610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				»	96.604.476.733		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	156.399.050.407		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.				»	19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI				»	4.769.617.818		
PARTITE VARIE							
I — Creditori diversi			L.	70.840.108.093			
II — Altre			»	3.705.099.925.989	3.775.940.034.082		
RATEI				L.	331.070.202.731		
RISCONTI				»	—		
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72				»	1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408				»	1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408.				»	—		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE				»	—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO				»	12.762.336.294.014		
				L.	280.299.085.474.538		
CONTI D'ORDINE							
I — Depositanti di titoli ed altri valori			L.	1.487.542.685.202.333			
II — Titoli e valori presso terzi			»	9.575.095.956.305			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	2.103.066.636.960			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):							
— titoli	L.	10.345.000.000.000					
— valuta e lire	»	5.404.807.150.269		15.749.807.150.269			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):							
— titoli	L.	475.000.000.000					
— corrispondenti interni	»	—					
— corrispondenti esteri	»	5.376.237.260.278		5.851.237.260.278			
VI — Ordini in corso:							
— lire a fronte acquisti di valute	L.			—			
— vendite di valute	»	4.599.000.000					
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—					
— vendite di titoli	»	—		4.599.000.000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	56.210.390.657	1.520.882.701.596.802		
TOTALE				L.	1.801.181.787.071.340		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nell'area di Gioia Tauro

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) relativa ai cantieri della costruenda centrale ENEL di Gioia Tauro (Reggio Calabria), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per un periodo di centottanta giorni a decorrere dal 19 novembre 1990, limitatamente ai lavoratori già occupati nei cantieri stessi alla data del 18 luglio 1990 e licenziati successivamente al 19 novembre 1990.

91A5290

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sottospecificate, tutte in amministrazione straordinaria con cessazione della continuazione dell'esercizio d'impresa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna società indicata:

1) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 dicembre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 7 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):
periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11400/5.

4) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):
periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1991, n. 11647/4.

5) *S.p.a. Indusnova meridionale*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:
periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Farmitalia Carlo Erba*, con sede in Milano, uffici e laboratori in: Milano, via Bezzi; Milano, via Imbonati; Nerviano (Milano):
periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. O.M.S.T.*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Turbo Sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso Centro siderurgico Ilva di Taranto:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Turbo Sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso Centro siderurgico Ilva di Taranto:
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Peyrani Sud*, con sede in Taranto, cantiere presso Porto Mercantile di Taranto e officina esterna all'Ilva di Taranto:
periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Monsider Sud*, con sede in Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Monsider Sud*, con sede in Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Panno Renato & Ennio*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 15 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Tesintex*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Offida (Ascoli Piceno):
periodo: dal 14 giugno 1991 al 14 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste e stabilimento di Muggia (Trieste):
periodo: dal 30 giugno 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 5 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - ISAP*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Giordan Sud*, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia):

periodo: dal 10 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 marzo 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 14 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. I.C.E. - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in None (Torino) e stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Ferroleghe*, con sede in Milano e stabilimento di Avenza (Massa Carrara):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 13 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. ASA costruzioni*, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 18 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 22 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.a.s. Suolificio Dea di Pasquale De Vivo & C.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.a.s. Ceidi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 5 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 5 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.a.s. Calzaturificio Solange di Nastro Carmine*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 14 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 20 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. V.R.P. calzaturificio*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 6 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1991, n. 11751/51.

28) *S.p.a. V.R.P. calzaturificio*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):

periodo: dal 7 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 7 giugno 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 7 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.r.l. F.lli Maselli & C.*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno, contrada Macchia Lampone (Bari):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 14 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Terrecotte Campane*, con sede in Napoli e stabilimento di Campagna (Salerno):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 17 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

31) *Ditta Maglieria Tieffe*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento di Ostra (Ancona):

periodo: dal 12 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. Emmedipi*, con sede in Perugia e stabilimento di San Sisto (Perugia):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

33) *S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Distillerie del Golfo*, con sede in Balestrate (Palermo) e stabilimento di Balestrate (Palermo):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 20 novembre 1990 - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 20 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tesintex*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Offida (Ascoli Piceno):

periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 14 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *Ditta Maglieria Tieffe*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento di Ostra (Ancona):

periodo: dal 12 dicembre 1990 all'11 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Novarredo* (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. Novarredo* (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

3) *S.p.a. Sime Sistemi* (Gruppo Sime), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fiat C.I.E.I. Div. Borletti F.B.*, già *Borletti F.B.*, con sede in Milano e stabilimento di S. Giorgio su Legnano (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Lucchini siderurgica*, già *Bisider*, con sede in Milano e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 6 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 3 luglio 1985;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990.

2) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 3 luglio 1985;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

3) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 3 luglio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

4) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990.

5) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

6) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

7) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 7 maggio 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

8) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, I lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986;
proroga dal 19 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

9) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - I lotto in località contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

10) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - I lotto in località contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

11) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di trentasei alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

12) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di trentasei alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

13) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

14) Area dell'Alto Molise - Cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale: 8 giugno 1990;
proroga dal 23 dicembre 1989 al 22 giugno 1990.

15) Area dell'Alto Molise - Cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale: 8 giugno 1990;
proroga dal 23 giugno 1990 al 22 dicembre 1990.

16) Area dell'Alto Molise - Cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale: 8 giugno 1990;
proroga dal 23 dicembre 1990 al 22 giugno 1991.

17) Area dell'Alto Molise - Cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale: 8 giugno 1990;
proroga dal 23 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 3 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

2) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponbili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 14 gennaio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

3) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 7 maggio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

4) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, I lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

5) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco - I lotto in località contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

6) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di trentasei alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

7) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sopsesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

8) Area dell'Alto Molise - Cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'Acquedotto della Campania Occidentale; resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1990;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991, in favore di centoventotto dipendenti, occupati presso lo stabilimento di Fossano (Cuneo) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 aprile 1991 al 16 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991, in favore di centoventisei lavoratori, occupati presso gli stabilimenti di Sacile (Pordenone) e Cordignano (Treviso) della S.p.a. Piero Della Valentina & C., per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1991 al 9 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991, in favore di sessantasei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Ero Electronic, ed occupati presso lo stabilimento di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,5 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 2 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1991, in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ero Electronic, ed occupati presso la sede legale e amministrativa di Novate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 2 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991, in favore di centocinquantacinque operai, sette impiegati e due intermedi, dipendenti dalla S.p.a. Ave di Vestone (Brescia), occupati presso lo stabilimento di Vestone (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 29 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991, in favore di centonovanta operai della S.p.a. Fervet, con sede in Bergamo, occupati presso lo stabilimento di Castelfranco Veneto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'opera di lavoro da 40 a 25 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 aprile 1991 al 3 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991, in favore di quindici unità dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud - servizio mensa presso Sofer di Pozzuoli (Napoli), occupati presso lo stabilimento di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

91A5289

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 8 novembre 1991, n. 268, recante: «Regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92. (Regolamenti CEE n. 1703/91 e n. 2069/91). (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1991).

Nell'allegato 1 alla circolare citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il prospetto riportato alla pagina 17, definito «Modello T2», è da intendere inserito il seguente prospetto definito «Modello T3»:

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **315.000**
- semestrale . . . L. **170.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei *giudizi davanti alla Corte costituzionale*:
- annuale . . . L. **56.000**
- semestrale . . . L. **40.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **175.000**
- semestrale . . . L. **95.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **56.000**
- semestrale . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. **175.000**
- semestrale . . . L. **95.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. **600.000**
- semestrale . . . L. **330.000**

Tipo G - *Abbonamento cumulativo al tipo F e alla* Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . L. **800.000**

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . L. **530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. **1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . L. **2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. **110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. **70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. **7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. **280.000**
Abbonamento semestrale . . . L. **170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200